

# Diocesi di Vittorio Veneto

## Curia Vescovile

Prot. N. 313.107/2009

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del "Benedizionale": «*Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore*».

Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarla e disciplinarla in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella Diocesi di Vittorio Veneto si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto con il presente **PROVVEDIMENTO CANONICO**, udito il Collegio dei Vicari foranei, **S. E. MONS. CORRADO PIZZIOLA**, STABILISCE che nella Diocesi di Vittorio Veneto si osservino **LE SEGUENTI DISPOSIZIONI**:

- I. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
  - essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
  - scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
  - richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
- Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario diocesano.
- II. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
- nei giorni feriali dalle ore **7.00** alle ore **21.00**;
  - nei giorni festivi dalle ore **7.30** alle ore **21.00**.
- Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale, la Notte di Natale, la Veglia di Pentecoste e la Festa Patronale.
- III. Gli orari indicati nella II disposizione devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore "0", al più, alle "mezz'ore", e non essere ripetuti.
- IV. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 2 minuti, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 3-4 minuti. La durata del suono per altri scopi (per l'Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.

V. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Vittorio Veneto, 21 aprile 2009

Il Cancelliere Vescovile  
*Sac. Luigino Zago*

*L. Zago*  
Via Lorenzo Da Ponte, 116  
Tel. 0438/9481



31029 Vittorio Veneto (TV)  
Fax 0438/948214